

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 30/10/2018

FATTO

Il Cliente afferma nel reclamo, cui di fatto fa rimando, che il 20/10/2016 l'intermediario avrebbe deciso di recedere dal rapporto di gestione patrimoniale intestato ai clienti. L'intermediario avrebbe "caldeggiato" la sottoscrizione dell'incarico di gestione nel 2015 "pur sapendo di non poter dare continuità al contratto di gestione nel rispetto dei termini previsti per il prodotto" che prevedrebbe "come obiettivo di investimento un orizzonte temporale non inferiore ai 5 anni". Tale comportamento sarebbe stato "non trasparente" e avrebbe "pregiudicato la.. facoltà di decidere in maniera chiara e consapevole su tutti i rischi".

Ciò premesso, nel ricorso il cliente lamenta la mancata risposta alla sua PEC del 23/11/2017 nella quale egli contestava la correttezza e la trasparenza dell'investimento consigliato.

Nel reclamo il cliente chiedeva di provvedere al rimborso della differenza in conto capitale da lui sopportata a seguito della decisione unilaterale dell'intermediario, avvenuta in data 30 gennaio 2017, di rimborsare forzatamente l'investimento prima della naturale maturazione dei tempi inizialmente stabiliti dall'intermediario medesimo, per poter ottenere dei risultati economici ragionevoli. Tale differenza veniva quantificata in € 1.541,47.

L'intermediario ha osservato nelle controdeduzioni:

- di aver risposto al reclamo del ricorrente, ma la comunicazione sarebbe tornata indietro per compiuta giacenza;
- che la controversia esulerebbe dalla competenza per materia del Collegio.

Ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia in questione attiene squisitamente ai doveri di diligenza e correttezza degli intermediari nella gestione di servizi di investimento. A tale proposito, si segnala che l'Arbitro bancario finanziario non conosce in merito a controversie tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

La soluzione della questione oggetto di scrutinio impone, per vero, di procedere altresì all'analisi e all'interpretazione della regolamentazione dettata dall'Autorità di vigilanza dei mercati finanziari, nonché dei suoi atti generali di indirizzo. Un compito, questo, che allora obiettivamente travalica l'ambito dei poteri dell'Arbitro, i quali sono appunto limitati, anche nell'esercizio della sua funzione per così dire nomofilattica all'interno dell'ordinamento sezionale bancario, alla sola interpretazione delle disposizioni di natura regolamentare integranti la disciplina dei rapporti bancari.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA